



Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero

A.C. 960

Dossier n° 103 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
4 aprile 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	960
Titolo:	Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	III Affari esteri
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 960](#), rubricata "Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero", persegue il fine di reperire specifiche risorse per poter assumere personale aggiuntivo negli uffici diplomatici e consolari all'estero, in modo che questi riescano a evadere più efficientemente e rapidamente le richieste di emissione di passaporti all'estero.

La relazione illustrativa allegata alla proposta giustifica la necessità dell'intervento riscontrando che una significativa porzione di domanda di passaporti presso la rete diplomatico-consolare rimane costantemente inevasa, determinando un grave disservizio che a sua volta genera una forte percezione di abbandono nei cittadini.

Di seguito se ne illustrerà il contenuto, così come risultante dall'esame effettuato dalla III Commissione Affari Esteri in sede referente.

La proposta consta di un **unico articolo**, che al **comma 1** dispone, anzitutto, che i **proventi** derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero sono **attribuiti al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto**, su base mensile, **in misura percentuale rispetto al totale degli introiti** collegati all'emissione di passaporti e carte di identità, secondo quanto specificato al successivo comma 2, tramite prelievo di pari misura dal conto corrente valuta tesoro della singola sede diplomatico-consolare.

Come previsto all'esito dell'esame in sede referente, il secondo periodo del comma 1 precisa che tali risorse devono essere a loro volta destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti.

Al **comma 2**, come modificato in sede referente, si prevede che la percentuale degli introiti in questione è **pari al 30 per cento** a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 2-bis**, introdotto durante l'esame in Commissione, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel sito *internet* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo dei proventi di cui al comma 1.

Il **comma 3** dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Collegamento con precedenti lavori legislativi

La proposta di legge in oggetto propone una soluzione simile a quanto previsto dall'articolo 1, comma 429 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tale disposizione ha riassegnato il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana (pari a 300 euro) allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, per essere a loro volta attribuiti agli uffici dei consolati di ciascuna Circostrizione consolare in proporzione ai versamenti ricevuti.

La *ratio* di tale previsione è quella di destinare tali importi al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina del rilascio dei passaporti investe le materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", "stato civile e anagrafe" e "ordinamento civile", di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), i) e l) della Costituzione.

Cost103	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	✕ CD_esteri

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.